

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI



Comune di Brandizzo

S.U.A.P.

Ufficio Polizia Amministrativa e Commercio

Deliberazione C.Cle. n. 34 del 29.07.2015

Modifiche apportate con deliberazione

C.Cle. n. 04 del 02.02.2026

Sommario

TITOLO I: NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE	4
PARTE I – PREMESSA	4
Articolo 1 – Definizioni	4
Articolo 2 – Prescrizioni generali	4
PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	4
Articolo 3 – Programmazione comunale	4
Articolo 4 – Tipologie di mercato	5
Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante	5
Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli	5
PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI	6
Articolo 7 – Sistema autorizzatorio	6
Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi	6
Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni	6
Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a)	7
Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)	8
Articolo 12 - Registro per le autorizzazioni	8
PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI E RELATIVA RESTITUZIONE	8
Articolo 13 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche	9
PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI	13
Articolo 14 – Autorizzazioni temporanee	13
Articolo 15 – Superficie e dimensione dei posteggi	13
Articolo 16 – Vendita senza autorizzazione	13
TITOLO II: REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI	13
PARTE VI – PREMESSA	13
Articolo 17 – Area di mercato e zone di vendita	13
Articolo 18 – Disciplina generale dei mercati	14
PARTE VII - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO	14
Articolo 19 – Tipologia	14
Articolo 20 – Sospensione e trasferimento temporanei	14
PARTE VIII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO	14
Articolo 21 – Orario di mercato	14
Articolo 22 – Modalità di accesso degli operatori	15
Articolo 23 – Circolazione pedonale e veicolare	15
PARTE IX – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI	15
Articolo 24 – Concessione del posteggio	15
Articolo 25 – Subingresso nel posteggio	15
Articolo 26 – Scambio dei posteggi	16
Articolo 27 – Miglioria	16
Articolo 28 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi	17
Articolo 29 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato	18
Articolo 30 – Registro degli operatori sui mercati	19
Articolo 31 – Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze	19
Articolo 32 – Decadenza e revoca della concessione di posteggio	20

<i>Articolo 33– Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio</i>	20
PARTE X – MODALITÀ ORGANIZZATIVA DELLE AREEE MERCATAI	21
<i>Articolo 34 – Obblighi dei venditori.....</i>	21
<i>Articolo 35– Attrezzature di vendita.....</i>	21
<i>Articolo 36 – Norme igienico sanitarie e collocamento delle derrate.</i>	22
<i>Articolo 37 – Divieti.....</i>	22
<i>Articolo 38 - Vendita di animali destinati all'alimentazione.....</i>	23
<i>Articolo 39 - Atti dannosi agli impianti del mercato</i>	23
<i>Articolo 40 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas</i>	23
<i>Articolo 41 – Furti, danneggiamenti e incendi.....</i>	23
PARTE XI – ORGANI DI CONTROLLO	24
<i>Articolo 42 – Preposti alla Vigilanza.....</i>	24
<i>Articolo 43 - Delegati o Commissione di Mercato</i>	24
PARTE XII – NORME FINALI	24
<i>Articolo 44 – Normetransitorie e finali.....</i>	24
<i>Articolo 45 – Canone, tasse e tributi comunali</i>	24
<i>Articolo 46 - Sanzioni.....</i>	25

TITOLO I: NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I – PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per “D.Lgs. 114/98” si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per “D.Lgs. 59/2010” il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59; per “Legge regionale” la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per “Indirizzi Regionali” la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per “Criteri Regionali” la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per “autorizzazione di tipo a)” l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio dato in concessione, per “autorizzazione di tipo b)” l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante

Articolo 2 – Prescrizioni generali

2. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall’articolo 28 del D. Lgs. 114/98.

3. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l’ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, le aree esterne alle sedi mercatali ad utilizzo stagionale e a sosta prolungata, i gruppi di posteggio.

4. L’istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione dell’organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme.

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 – Programmazione comunale

5. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell’articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali

6. Il Comune di BRANDIZZO, così come identificato dall’articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune appartenente alla rete secondaria – comuni intermedi (art.7 D.C.R. 1 marzo 2000, n.626 – 3799).

7. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in

uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

8. L'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 114/1998, potrà essere estesa dal Comune alle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Articolo 4 – Tipologie di mercato

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica.

– Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche (**giovedì/sabato**)

– Aree per posteggi singoli o gruppi di posteggi (**martedì**)

2. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti, le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concordate tra il Comune ed i rappresentanti del mercato.

Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.

2. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:

➤ aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D. L.vo 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada).

➤ nella Via Torino nel tratto compreso fra Via Largo Barra e l'ex cascina Airale, nella Via XX Settembre, nella Via Volpiano e nelle aree mercatali nei soli giorni di mercato.

3. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante

a) non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora e dovranno spostarsi di almeno 500 metri;

b) sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia;

c) non possono bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale, salvo specifica autorizzazione comunale ed il pagamento delle imposte dovute;

d) non possono effettuare l'attività di vendita stando nei giorni stabiliti a meno di 500 metri dai luoghi in cui si svolgono attività organizzate di commercio su aree pubbliche a cadenza inframensile ed ultramensile (mercato settimanale, mercatini tematici, mercatini dell'antiquariato, ecc.).

4. Con ordinanza del responsabile del settore competente E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

5. Il commercio itinerante è vietato nelle aree sottoposte a tutela architettonica, paesaggistica o ambientale, individuate dal comune.

Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. I produttori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti esclusivamente nei loro fondi per coltura o allevamento previa comunicazione al Sindaco ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs.vo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'agricoltore di cui all'articolo 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, ultimo comma, del D.Lgs. 228/01 Tra i prodotti contemplati nell'articolo 1 della predetta legge n. 59/63, vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico - commerciale.
4. Il Comune può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7 – Sistema autorizzatorio.

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Responsabile del settore competente, in base alla normativa emanata dalla regione, nel contingente previsto dalla composizione numerica e merceologica stabilita.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal Responsabile del settore competente nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi.

1. Il responsabile del settore competente indice, con apposita determinazione e previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree riservate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.
2. Nelle more del recepimento da parte della Regione Piemonte del contenuto dell'Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2013 n. 79, l'assegnazione delle autorizzazioni di tipologia "a" e delle relative concessioni di posteggio mediante il bando, dovrà avvenire sulla base delle disposizioni normative previste dalla REGIONE PIEMONTE.
3. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio Comunale, deve contenere:
 - l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
 - l'elenco dei posteggi disponibili;
 - il numero che li identifica;
 - l'esatta collocazione di ciascuno;
 - le dimensioni e la superficie;
 - il settore merceologico di appartenenza;
 - il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;
 - l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze;
4. Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.
5. In caso di necessità è consentita l'integrazione delle predette istanze secondo i requisiti previsti nel bando.

Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni.

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
2. A seguito della presentazione delle domande relative alla autorizzazione di tipo a), sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente:
 - ufficio competente alla gestione della pratica;
 - oggetto del procedimento;
 - persona responsabile del procedimento;
 - ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
 - termine di conclusione del procedimento.
3. Nel caso di invio delle domande a mezzo p.e.c. – posta elettronica certificata, la ricevuta è costituita dall'avviso di consegna stesso; in ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.
4. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.
5. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
6. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
7. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
8. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
9. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
10. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali, previste in materia di commercio su area pubblica.

Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a).

1. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modello previsto entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.
3. Nelle more del recepimento da parte della Regione Piemonte del contenuto dell'Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2013 n. 79, Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere

titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di due autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo a) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.

4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- il numero dell'area mercatale;
- il numero del posteggio;
- il settore o i settori merceologici;
- il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;
- il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98.

5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al titolare dell'impresa individuale o legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.

6. La domanda di autorizzazione deve essere richiedente firmata digitalmente dal richiedente a pena di nullità.

7. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 9.

Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b).

1. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti, l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo b) è rilasciata dal comune dove l'operatore ha scelto di avviare l'attività.

2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.

3. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.

4. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali, previste in materia di commercio su area pubblica.

Articolo 12 - Registro per le autorizzazioni.

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predisporrà una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:

- le generalità del titolare;
- l'indirizzo di residenza;
- il tipo di autorizzazione;
- il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;
- il numero del posteggio assegnato all'operatore;
- il codice fiscale e/o partita IVA
- gli estremi della verifica contributiva fiscale (V.A.R.A.)

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI E RELATIVA RESTITUZIONE

Articolo 13 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche.

- 1.** Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.Lgs. 114/98 e preso atto della richiesta di modifica da parte dei rappresentanti di mercato acclarata al protocollo generale di questo ente in data 03.11.2011 al numero 10685, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche.
- 2.** Specifiche aree possono essere riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.

AREA N. 1

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98.

DENOMINAZIONE	Mercato settimanale	
UBICAZIONE:	Piazza Borgo Orchidea	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	MARTEDI'	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	8.00 - 14.30	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita (mq.)
<i>Alimentare</i>	4 di cui 3 a spunta e 1 posto fisso	154,75
<i>Non Alimentare</i>	3	99,00
<i>Produttore agricolo</i>	2	38,25
TOTALE	9	292,00

ELENCO POSTEGGI

NUMERO POSTEGGIO	SETTORE MERCEOLOGICO	DIMENSIONI		SUPERFICIE (mq.)
		LUNGHEZZA (mt.)	LARGHEZZA (mt.)	
1	Produttore agricolo	4,50	5,00	22,50
2	Produttore agricolo	3,50	4,50	15,75
3	Posto fisso Alimentare	8,50	5,50	46,75
4	Alimentare	8,00	4,50	36,00
5	Alimentare	8,00	4,50	36,00
6	Alimentare	8,00	4,50	36,00
7	Non Alimentare	8,00	4,50	36,00
8	Non Alimentare	7,00	5,00	35,00
9	Non Alimentare	7,00	4,00	28,00

AREA N. 2

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

DENOMINAZIONE	Mercato settimanale
UBICAZIONE:	piazza C. Tempia
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	giovedì

PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	8.00 - 14.30	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita (mq.)
<i>Alimentare</i>	7	248,25
<i>Non Alimentare</i>	1	28,00
<i>Produttore agricolo</i>	1	15,75
TOTALE	9	292,00

ELENCO POSTEGGI

NUMERO POSTEGGIO	SETTORE MERCEOLOGICO	DIMENSIONI		SUPERFICIE (mq.)
		LUNGHEZZA (mt.)	LARGHEZZA (mt.)	
1	Alimentare	4,50	5,00	22,50
2	Alimentare	8,00	4,50	36,00
3	Produttore agricolo	3,50	4,50	15,75
4	Alimentare	8,00	4,50	36,00
5	Alimentare	8,00	4,50	36,00
6	Alimentare	8,50	5,50	46,75
7	Alimentare	8,00	4,50	36,00
8	Alimentare	7,00	5,00	35,00
9	Non Alimentare	7,00	4,00	28,00

AREA N. 3

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

DENOMINAZIONE	Mercato settimanale	
UBICAZIONE:	Via Torino da via XX Settembre a Via Po	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	sabato	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	8.00 - 13.00	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita (mq.)
<i>Alimentare</i>	9	331,50
<i>Non Alimentare</i>	7	231,75
<i>Produttore agricolo</i>	1	20,00
TOTALE	17	583,25

ELENCO POSTEGGI

NUMERO POSTEGGIO	SETTORE MERCEOLOGICO	DIMENSIONI		SUPERFICIE (mq.)
		LUNGHEZZA (mt.)	LARGHEZZA (mt.)	
1	Alimentare	7,50	4,50	33,75
2	Alimentare	5,00	6,50	32,50
3	Produttore agricolo	4,00	5,00	20,00
4	Non Alimentare	8,00	4,50	36,00
5	Alimentare	8,00	5,50	44,00
6	Alimentare	7,00	5,00	35,00
7	Alimentare	7,00	5,00	35,00
8	Alimentare	5,50	3,50	19,25
9	Alimentare	8,00	5,50	44,00
10	Alimentare	8,00	5,50	44,00
11	Non Alimentare	7,50	5,00	37,50
12	Non Alimentare	8,50	5,50	46,75
13	Non Alimentare	7,00	4,5	31,50
14	Alimentare	8,00	5,50	44,00
15	Non Alimentare	6,00	4,00	24,00
16	Non Alimentare	7,00	4,00	28,00
17	Non Alimentare	7,00	4,00	28,00

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 – Autorizzazioni temporanee.

1. Il Comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.
2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.
3. A tal fine la giunta comunale potrà preventivamente stabilire ed individuare il numero, l'ubicazione e le dimensioni di posteggi per il rilascio di altrettante autorizzazioni temporanee durante le feste locali.
4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
5. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili.
6. E' fatto salvo il rispetto delle norme fiscali, previste in materia di commercio su area pubblica.

Articolo 15 – Superficie e dimensione dei posteggi.

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata negli schemi riportati nei precedenti articoli.
2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.
3. Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni.

Articolo 16 – Vendita senza autorizzazione.

1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.
2. Per gli altri casi di violazione previsti dal D.Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

TITOLO II: REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI – PREMESSA

Articolo 17 – Area di mercato e zone di vendita

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su are pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.
2. Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.
3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

Articolo 18 – Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

PARTE VII - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 19 – Tipologia.

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nelle aree 1, 2 e 3 (Allegati I-II-III), così come individuate dall'articolo 13 delle norme e direttive, si identificano come mercati a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.

Articolo 20 – Sospensione e trasferimento temporanei.

1. Qualor aricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una **ordinanza motivata del Sindaco** contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.

2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con i componenti della commissione mercato.

PARTE VIII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 21 – Orario di mercato.

1. L'orario di vendita del mercato è così articolato:

- Mercato del martedì:
- ore 08,00 alle ore 14.30 in tutto il periodo dell'anno;
- Mercato del giovedì:
- ore 08,00 alle ore 14.30 in tutto il periodo dell'anno;
- Mercato del sabato:
- ore 08,00 alle ore 13.00 in tutto il periodo dell'anno;

2. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico due ore prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro un'ora dal previsto orario di cessazione dell'attività di vendita.

3. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto articoli dai commi seguenti.

4. Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che gli operatori ambulanti, nel caso di assegnazione giornaliera, siano obbligati a permanere al mercato fino alle ore 13.00 pena il conteggio dell'assenza.

5. I mercati avranno luogo nei giorni prefissati di ogni settimana. Entro il 20 dicembre di ogni anno, verrà predisposto con apposita ordinanza, apposito calendario dove verranno evidenziate le variazioni di mercato concordate con i con la commissione mercato.
6. Eventuali deroghe ordinanza agli orari individuali, potranno essere stabilite, per particolari e motivate esigenze, su richiesta degli operatori del mercato interessato, con autorizzazione del Responsabile del competente settore.

Articolo 22 – Modalità di accesso degli operatori.

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.
2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 23 – Circolazione pedonale e veicolare.

1. Dalle ore 06,00 alle ore 15.30 dei giorni di martedì e giovedì e dalle ore 6,00 alle ore 15,00 nel giorno di sabato, è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza nonché quelli degli operatori mercatali, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita. In ogni caso l'operatore deve sempre garantire una parte di carreggiata libera sufficiente all'agevole il transito dei mezzi di soccorso.
2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

PARTE IX – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 24 – Concessione del posteggio.

1. Fatto salvo il subingresso per atto *inter vivos* o *mortis causa*, le concessioni relative ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
2. La concessione del posteggio ha una durata stabilita dal comune, in conformità alle disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.
3. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.
4. La concessione di posteggio è subordinata al rispetto del settore merceologico prescritto dal presente regolamento. E' altresì subordinata al mantenimento sussistenza dei requisiti igienico sanitari, di sicurezza e di quelli inerenti il rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
5. Le norme sulla concessione del posteggio di cui ai precedenti commi sono applicabili nelle more del recepimento da parte della Regione Piemonte del contenuto dell'Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2013 n. 79.

Articolo 25 – Subingresso nel posteggio.

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto *inter vivos* o *mortis causa*, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

2. In caso di subingresso il subentrante, prima di iniziare l'attività, e comunque entro 4 mesi dal verificarsi del subingresso, deve presentare al Comune sede di posteggio (per i subingressi di autorizzazioni di tipo A) o al proprio Comune di residenza (per i subingressi di autorizzazioni di tipo B) comunicazione di subingresso, unitamente ad autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. n.114/1998, nonché estremi dell'atto o dell'evento causa di subingresso, e allegando a detta comunicazione l'originale dell'autorizzazione del cedente.
3. Il subentrante, per poter esercitare nelle more del rilascio di autorizzazione di subingresso, deve disporre di copia della comunicazione di subingresso trasmessa al Comune competente, completa di timbro di ricezione, e di copia dell'autorizzazione del cedente.
4. I titoli di priorità maturati e acquisiti in capo all'autorizzazione oggetto di trasferimento, si trasferiscono all'autorizzazione rilasciata al cessionario, esclusa l'anzianità di iscrizione del cessionario al Registro Imprese, già registro Ditte.
5. La concessione di posteggio è subordinata al rispetto del settore merceologico prescritto dal presente regolamento. E' altresì subordinata al mantenimento sussistenza dei requisiti igienico sanitari, di sicurezza e di quelli inerenti il rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Articolo 26 – Scambio dei posteggi.

1. Per scambio si intende la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
2. Ai soggetti titolari di concessione di posteggio su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo è consentito chiedere lo scambio consensuale del posteggio. Lo scambio di posteggio è subordinato ai vincoli di settore merceologico.
3. Ai fini dello scambio, i concessionari interessati sono tenuti a presentare istanza a firma congiunta contenente l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di scambio.
4. L'accoglimento è subordinato alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza pubblica e alla regolarità della posizione dei concessionari richiedenti in ordine ai pagamenti COSAP e TARSU nonché all'assenza, in capo agli stessi, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività commerciale. La regolare posizione in ordine ai pagamenti COSAP e TARSU relativa agli anni precedenti a quello dell'istanza dovrà essere autocertificata dai concessionari richiedenti. La domanda inoltre non può essere accolta qualora pregiudichi il corretto funzionamento dei mercati o comporti una modifica delle dimensioni degli spazi assegnati.
5. Entro 60 giorni dovrà essere concluso il procedimento con comunicazione di concessione o diniego del posteggio di miglìoria richiesto.
6. Nel caso di accoglimento delle istanze di miglìoria, la variazione del posteggio è approvata con provvedimento dirigenziale di voltura della concessione che mantiene la scadenza originaria.
7. Nei casi di scambio di posteggio il termine iniziale ed il termine finale della concessione di posteggio rimangono quelli fissati per il primo concessionario.

Articolo 27 – Miglìoria.

1. Per miglìoria si intende la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato .
2. Chi ne abbia interesse può presentare istanza di miglìoria per uno dei posteggi che si rendano liberi nello stesso mercato e nel medesimo settore e specializzazione merceologica, qualora prevista, e sempreché il posteggio richiesto in miglìoria abbia le medesime caratteristiche, relativamente alle dimensioni ed ai servizi, del posteggio in concessione al richiedente al momento della presentazione dell'istanza.
3. Le istanze di miglìoria vengono ricevute dagli uffici, ogni anno, nel corso dell'anno solare. Le domande pervenute fuori termine vengono respinte e dovranno essere ripresentate dall'operatore, che ne abbia interesse, l'anno successivo nel periodo sopra indicato.

4. Prima di procedere ad eventuali bandi di assegnazione dei posteggi che si siano resi liberi, si provvede all'esame delle istanze pervenute e all'effettuazione delle miglorie, ferma restando la verifica della regolarità della posizione del concessionario in ordine ai pagamenti COSAP e TARSU e dell'assenza, in capo allo stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività commerciale. La regolare posizione in ordine ai pagamenti COSAP e TARSU relativa agli anni precedenti dovrà essere autocertificata dal concessionario.
5. Nelle domande deve essere indicato il posteggio chiesto in assegnazione con il procedimento di migloria.
6. Le domande sono valutate in ordine a ciascun posteggio richiesto in migloria e secondo l'ordine dei seguenti criteri:
 - a) ordine cronologico della presentazione della domanda;
 - b) maggiore anzianità di concessione di posteggio o di autorizzazione qualora la prima non sia disponibile;
 - c) maggiore anzianità di iscrizione al registro delle ditte ora R.E.A., riferita all'attivazione dell'impresa cui fa capo l'autorizzazione in base alla quale è esercitata l'attività sul mercato;
 - d) a parità di condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), età dell'intestatario dell'autorizzazione se ditta individuale o del rappresentante della società al quale è intestata l'autorizzazione, dando la precedenza al più anziano.
7. Nel caso di accoglimento delle istanze di migloria, la variazione del posteggio è approvata con provvedimento dirigenziale di voltura della concessione posteggio; il termine iniziale ed il termine finale della concessione di posteggio rimangono quelli fissati per il primo concessionario.
8. Entro 60 giorni dovrà essere concluso il procedimento con comunicazione di concessione o diniego del posteggio di migloria richiesto.

Articolo 28– Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 24, comma 1, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 26, comma 1, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").
L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, alle ore 8.00
3. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, nonché della documentazione fiscale V.A.R.A. o documentazione sostitutiva, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - e) più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
 - f) maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;
 - g) maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita per la partecipazione.
4. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.
5. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale, aggiornata a cadenza mensile per ciascun mercato. L'operatore verrà mantenuto in graduatoria fino al quinto anno dall'ultima data di partecipazione al mercato cui la graduatoria si riferisce.

6. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
7. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.
8. La presenza è riferita all'autorizzazione e non all'operatore che la esibisce. Qualora un esercente risulti titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre; non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
9. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione decennale, fino ad un massimo di due autorizzazioni. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione decennale.
10. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente articolo 28, comma 1.
11. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.
12. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.
13. L'assegnazione giornaliera di posteggio è subordinata al rispetto del settore merceologico prescritto dal presente regolamento. Sarà possibile assegnare un posteggio occasionalmente libero di una merceologia ad un operatore che tratta l'altra solamente quando non sono più presenti richiedenti che trattano quella merceologia.
14. Per il settore dei produttori agricoli, si considerano agricoltori, agli effetti della presente normativa, gli imprenditori agricoli costituiti come persone fisiche, i loro consorzi o cooperative, nonché gli imprenditori agricoli costituiti come società di persone, che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei loro prodotti, in possesso di partita I.V.A. per l'agricoltura.
15. Le aree dei produttori agricoli devono essere destinate ai produttori agricoli e ed espressamente riservate agli agricoltori e non possono essere destinate ad essere occupate da alcun altro operatore, nemmeno in spunta.
16. Non è consentito agli agricoltori di occupare, nemmeno in spunta, le aree destinate agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica.
17. L'assegnazione dei posti vacanti segue gli stessi criteri degli operatori commerciali su area pubblica.
18. L'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari, assegnando gli spazi ancora disponibili a coloro che avranno maturato il più alto numero di presenze.
19. Ai fini delle assegnazioni giornaliere, di cui al comma precedente, il Comune predispone apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

Articolo 29 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato.

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposta a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione.

2. A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
3. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.
4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.
5. Le norme sulla concessione del posteggio di cui ai precedenti commi sono applicabili nelle more del recepimento da parte della Regione Piemonte del contenuto dell'Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2013 n. 79.

Articolo 30 – Registro degli operatori sui mercati.

1. Sono istituiti presso il Comune appositi registri a carattere pubblico, uno per ciascuna area di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.
2. L'originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio Commercio – SUAP.
3. Tali registri conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:
 - le generalità del titolare;
 - la tipologia merceologica consentita;
 - gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;
 - gli estremi del decreto di concessione del posteggio;
 - le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;
 - la data di scadenza della concessione del posteggio.
4. Su questi registri si annoteranno le presenze, le assenze e le assenze giustificate degli operatori commerciali sua area pubblica.

Articolo 31– Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze.

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 41 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 26, comma 1.
2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.
3. Si considerano assenze giustificate, corredata da idonea documentazione probatoria preventivamente inviata al competente ufficio S.U.A.P., quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.
4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.
5. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
6. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente, il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali, il Comune dispone la registrazione di presenze ed

assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.

7. Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Commercio del Comune.

8. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

9. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D. Lgs.vo 114/98, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.

10. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati.

11. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4. Lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Articolo 32 – Decadenza e revoca della concessione di posteggio.

1. Costituisce causa di decadenza della concessione l'assenza ingiustificata dal posteggio per un periodo di tempo superiore a quattro mesi oppure a 17 giornate di mercato per ciascun anno solare.

2. Fatto salvo quanto stabilito nell'art 28 si specifica che in caso di società l'assenza è giustificabile esclusivamente nel caso in cui sia stato preventivamente comunicato il nominativo della persona regolarmente incaricata della gestione dell'attività di vendita in quel mercato ed in quel posteggio determinato ed a condizione che la documentazione giustificativa allegata faccia riferimento allo stesso nominativo.

3. In caso di assenze determinate da misure restrittive della libertà personale, qualora l'operatore non ceda la titolarità o la gestione dell'azienda a terzi, decade dal posteggio dopo un periodo di mesi sei.

4. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno, il competente ufficio comunale provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa e della relativa concessione.

5. Il mancato pagamento pagamenti COSAP e TARSU costituiscono causa di revoca della concessione del posteggio.

6. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

7. Le concessioni possono essere, altresì, revocate per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, in tali casi il Comune definisce e concorda soluzioni alternative, quali la possibilità di fruire di altri posteggi sostitutivi, previo parere della Commissione di Mercato, della Commissione Consultiva Tecnica e sentiti i diretti interessati.

Articolo 33– Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio.

1. La concessione di posteggio cessa alla scadenza, desumibile all'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.
2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

PARTE X – MODALITÀ ORGANIZZATIVA DELLE AREE MERCATAI

Articolo 34 – Obblighi dei venditori.

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono, od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.
3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. All'ora di inizio delle operazioni di vendita di cui all'art 21 i cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.
7. Per tutta la durata del mercato il posteggio non deve restare incustodito.

Articolo 35– Attrezzature di vendita.

3. I concessionari di posteggio non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata, né occupare, neppure con piccole sporgenze, spazi comuni, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2.
4. Le eventuali tende o le altre attrezzature di copertura del banco di vendita o dell'autobanco dovranno essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,20 e non potranno sporgere oltre 50,00 cm. dall'area di vendita, sempre che ciò non rechi nocumento alla sicurezza pubblica o alla circolazione, né ostacoli le tende degli operatori attigui, nel qual caso ognuno degli interessati potrà occupare in uguale misura l'area disponibile. Tale sporgenza non costituirà parte conteggiabile ai fini del pagamento delle tariffe, tasse, canoni di occupazione del suolo pubblico.
5. È vietato esporre articoli appendendoli alle tende o alle altre strutture di copertura dei banchi oltre la linea perimetrale del posteggio.
6. I banchi di vendita, gli autobanchi e le attrezzature, comprese le merci esposte, devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo ai passanti.
7. L'Amministrazione può concedere, nel momento della ristrutturazione dei mercati, in ragione della copertura economica prevista, contributi agli operatori, eventualmente raggruppati in consorzi, per incentivarli e favorire la sostituzione delle loro attrezzature di vendita, quali banchi, tende ed ombrelloni, soprattutto nei casi di evidenti condizioni di degrado, al fine di ottenere una maggiore

qualificazione dal punto di vista espositivo e commerciale, fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 15 comma 2.

Articolo 36 – Norme igienico sanitarie e collocamento delle derrate.

- 1.** L'esercizio dell'attività per la vendita di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande devono avvenire nel rispetto delle disposizioni normative igienico sanitarie, di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.
- 2.** Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
- 3.** Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 0,70.
- 4.** Per ragioni di sicurezza le merci e gli imballaggi non possono essere impilati ad altezza superiore a metri 1,00 dal suolo.
- 5.** Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati e nelle aree extramercatali si conformano ai principi generali enunciati nel regolamento comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
- 6.** La raccolta ed il conferimento debbono essere effettuati secondo i principi della raccolta differenziata.
- 7.** Gli operatori della vendita su area pubblica devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, a mano a mano che si producono conferendo i rifiuti negli appositi contenitori, adibiti alla raccolta differenziata, localizzati nei pressi dell'area del mercato.
- 8.** Al termine dell'attività di vendita, gli operatori dei mercati devono accuratamente spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri, raccogliere e conferire i rifiuti generati secondo le modalità predette.
- 9.** Laddove non è possibile applicare quanto previsto relativamente alla pulizia dei mercati ed ai principi della raccolta differenziata in esso enunciati, gli operatori devono raccogliere i rifiuti via via prodotti durante l'esercizio della loro attività in appositi sacchi che dovranno essere rimossi al termine dell'attività di vendita, e provvedere alla pulizia dell'area in concessione sino ad una distanza non inferiore ai due metri.
- 10.** Il mancato adeguamento agli standard previsti sarà oggetto di ordinanza sindacale il cui mancato rispetto porterà alla revoca della concessione con obbligo di sgombero dell'area.
- 11.** Entro sessanta minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, gli operatori devono pulire l'area del mercato e sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature usate da ciascun operatore per l'esercizio della propria attività, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti uffici comunali. Decorsi i suddetti sessanta minuti e sino all'ore successive è vietato il transito e la sosta dei veicoli onde consentire la pulizia ed igienizzazione delle aree.

Articolo 37 – Divieti.

- 1.** È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
- 2.** Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
- 3.** A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.
- 4.** In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.

5. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 3 Aprile 2002 del Ministro della Sanità - "Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 327/80.
7. È vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori prezzo e qualità delle merci poste in vendita.
8. Nell'attività di vendita sono vietati sia la pubblicità sonora che il richiamo degli acquirenti per mezzo di impianti sonori e di amplificazione di qualsiasi tipo.

Articolo 38 - Vendita di animali destinati all'alimentazione.

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 39 - Atti dannosi agli impianti del mercato.

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. È altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.
3. I contravventori, oltre ad essere passibili di sanzioni amministrative previste dal presente regolamento, sono tenuti a risarcire i danni derivanti, anche a terzi, dagli atti compiuti.

Articolo 40 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas.

1. Gli impianti elettrici necessari per l'illuminazione e per il funzionamento delle attrezzature dei banchi di vendita nonché gli impianti idrici per le attività di vendita per le quali la normativa igienico sanitaria vigente lo richieda, sono realizzati a cura e spese dell'Amministrazione.
2. L'Amministrazione provvede alla gestione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, degli impianti elettrici ed idrici.
3. Gli operatori si assumono tutte le responsabilità civili derivanti dall'uso degli impianti dal punto di consegna o di allaccio della fornitura del servizio.
4. La gestione e/o la contabilizzazione delle utenze energetiche ed idriche può essere affidata dall'Amministrazione, a seguito di idonee procedure ad evidenza pubblica, a soggetti terzi secondo le normative vigenti.
5. È fatto divieto di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica senza la preventiva autorizzazione scritta dell'autorità competente.
6. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.
7. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

Articolo 41 – Furti, danneggiamenti e incendi.

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

PARTE XI – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 42 – Preposti alla Vigilanza.

1. Preposto alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale ed il personale comunale addetto al mercato, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
2. In particolare spetta al personale comunale addetto al mercato:
 - sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;
 - gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
 - rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;
 - far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);
 - far osservare il rispetto del presente Regolamento.

Articolo 43 - Delegati o Commissione di Mercato.

1. Per ogni area di mercato, gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso, possono eleggere una commissione composta da un massimo di numero 3 (tre) delegati, preferibilmente uno per ciascun settore merceologico alimentare ed extra alimentare ed uno per i produttori agricoli.
2. E' compito degli ambulanti comunicare al Comune il nominativo degli eletti.
3. La Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Assessorato al Commercio e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresenta le istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione.
4. Valgono inoltre le seguenti specificazioni:
 - uno stesso operatore non può essere eletto Delegato in più aree di mercato comunali;
 - la delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso;
 - in caso di decadenza di un delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area – in tal caso il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato al Comune.
5. La Commissione comunale dura in carica fino a nuova comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale o della medesima Commissione.

PARTE XII – NORME FINALI

Articolo 44 – Norme transitorie e finali.

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.
2. Le norme di cui al presente Regolamento inerenti la concessione dei posteggi sono applicabili nelle more del recepimento da parte della Regione Piemonte del contenuto dell'Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2013 n. 79.
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nel comune di Brandizzo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, c. 2-bis, del D.Lgs. 114/1998, dall'art. 11, c. 2, lett. a), della L.R. 28/1999 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 20-380 del 26/07/2010 e s.m.i., è soggetto al possesso dei titoli autorizzativi in originale e del documento denominato VARA in corso di validità, attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'operatore ovvero sua documentazione sostitutiva.
4. Il presente regolamento sostituisce ed abroga il precedente.

Articolo 45 – Canone, tasse e tributi comunali.

1. Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune.
2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato.
3. La gestione e/o la contabilizzazione dei canoni delle tasse e dei tributi comunali può essere affidata dall'Amministrazione, a seguito di idonee procedure ad evidenza pubblica, a soggetti terzi secondo le normative vigenti.

Articolo 46 - Sanzioni.

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 114/98.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.
3. Chiunque, essendo soggetto a quanto stabilito dall'art. 28, c. 2-bis, del D.Lgs. 114/1998, dall'art. 11, c. 2, lett. a), della L.R. 28/1999 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 20-380 del 26/07/2010 e s.m.i., eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza essere in grado di esibire il documento denominato VARA in corso di validità, o documentazione sostitutiva, attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'operatore, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00.
4. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il responsabile del competente settore comunale può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
5. Per le violazioni di cui al presente regolamento l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.